

ALLEGATO A

CAPITOLATO D'ONERI D'ONERI

AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E PUNTO RISTORO IN PIAZZETTA PASOLINI

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI RICHIESTI	3
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE	5
ART. 4 - DOTAZIONI DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE ED ALLESTIMENTO	5
ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE	5
ART. 6 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	6
ART. 7 - VERIFICA DELL'AREA NELLE VARIE FASI	7
ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE, OBBLIGHI CONNESSI, CLAUSOLA SOCIALE ..	7
ART. 9 - CANONE	8
ART. 10 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI	8
ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI	9
ART. 12 - PENALI	9
ART. 13 - SUBAPPALTO / SUBCONCESSIONE	10
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE	10
ART. 15 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 16 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	11
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI	11
ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	11

ART. 1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE

La presente procedura ha ad oggetto la concessione del servizio di caffetteria e punto ristoro da svolgersi nei locali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante presso Piazzetta Pasolini, in Bologna, corte interna di ingresso alle due sale del Cinema Lumière e della Biblioteca Renzo Renzi gestite dalla Fondazione Cineteca di Bologna, nonché degli spazi dell'Università DAMSlab Laboratorio delle Arti, e sede del Mercato Ritrovato.

Il nome del Bar/Punto ristoro dovrà essere proposto a cura del Concessionario e autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il servizio dovrà essere garantito, come minimo, durante i giorni e orari di apertura del Cinema e della Biblioteca, salvo diversi accordi con il Stazione Appaltante, oltre che durante le eventuali apertura extra per eventi, festival o iniziative promosse dalla Cineteca di Bologna, o per eventuali estensioni d'orario in armonia con le autorizzazioni e regolamenti vigenti.

Per servizi di ristorazione e catering si intende sia la somministrazione di generi alimentari ad un pubblico generico, sia la somministrazione agli ospiti/pubblico degli eventi realizzati dalla Stazione Appaltante, sia l'eventuale somministrazione di catering/business lunch ad ospiti presenti a seguito delle iniziative commerciali organizzate dalla Stazione Appaltante, senza che tuttavia per tale ultima categoria sussista una esclusiva a favore del Concessionario.

Le caratteristiche dei luoghi sono descritti negli elaborati allegati del “Fascicolo di Progetto” (Allegato B)

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI RICHIESTI

I servizi richiesti al concessionario dovranno contribuire alla realizzazione presso Piazzetta Pasolini di un luogo di accoglienza e relax nel quale l'utenza possa godere di adeguate proposte alimentari, opportunamente declinate per attrarre differenti categorie di utenti: occasionali, famiglie, professionisti e studenti.

Qui di seguito, i *Servizi Richiesti* al Concessionario:

A. Riqualificazione e allestimento dei Locali:

- Il Concessionario dovrà proporre e sostenere a suo carico un **INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE/REALIZZAZIONE** degli spazi ad uso cucina, bagni staff e bagni per il pubblico, nonché la realizzazione della Pensilina Esterna, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara e nel relativo allegato “Fascicolo di Progetto” (Allegato B), comprese eventuali migliorie e/o integrazioni e/o specifiche indicate in sede di gara dal Concessionario, oltre che eventuali modifiche concordate con la Stazione Appaltante. Tale progetto, attualmente in fase di valutazione presso gli enti competenti, potrà subire variazioni qualora richieste nell'ambito di tale iter autorizzativo in corso (d'ora innanzi anche detto “Iter Autorizzativo”). La titolarità delle opere e la relativa responsabilità, ivi compresa il rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nei cantieri, sarà del Concessionario; l'intervento di riqualificazione sarà soggetto al controllo e supervisione della Direzione Lavori incaricata dalla Stazione Appaltante. L'importo definito dal Computo Metrico-Estimativo, elaborato sulla base dei prezziario regionale e nuovi prezzi, determina il massimale scomputabile dal Concessionario dal canone nelle modalità descritte in seguito. Si precisa pertanto che l'oggetto del controllo da parte della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori da lei incaricata non sarà l'ammontare degli oneri economici sostenuti dal Concessionario per le opere, ma le caratteristiche tecniche di queste ultime. Al

termine dei lavori dovrà essere fornita Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico.

- a) Il Concessionario dovrà proporre **PROGETTO/CONCEPT DI ALLESTIMENTO** degli ambienti di accoglienza del pubblico, armonico con l’identità architettonica e allestiva degli spazi, nonché di quelli di servizio/laboratorio/cucine, redatto in base alle effettive planimetrie, a completamento di quanto non predisposto dalla Stazione Appaltante, con accurata specifica della descrizione qualitativa e quantitativa. Il progetto potrà prevedere l’installazione di un dehor nello spazio prospiciente alla Pensilina, nel pieno rispetto degli iter autorizzativi e dei requisiti previsti dal *Regolamento Dehor* del Comune di Bologna. Sulla base di tale concept, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all’allestimento delle aree destinate al servizio di ristoro, mediante la fornitura degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e di quant’altro necessario all’avvio e all’espletamento dei servizi oggetto di affidamento.

B. Ristorazione/Caffetteria

- a) La prestazione dei servizi dovrà essere rivolta ad un pubblico generico, con specifico riguardo al pubblico del Cinema Lumière e della Biblioteca Renzo Renzi e agli ospiti di eventi e festival organizzati nei locali che insistono su Piazzetta Pasolini.
- b) Consumazioni alla carta: potrà essere proposta secondo orari e strategie definiti dal concessionario, garantendo in ogni caso cibo di ottima qualità per ingredienti e menù, includendo specificità locali. Dovranno essere inoltre previsti menù specifici per diverse categorie di consumatori (fra cui bambini/ vegetariani/principali intolleranze etc);
- c) Dovrà essere prevista l’organizzazione di specifici catering dedicati sia per iniziative promosse dalla Stazione Appaltante sia per Organizzazioni/Associazioni ospiti, qualora lo richiedano;
- d) I livelli di prezzi dovranno essere accessibili a tutte le tipologie di pubblico indicato distintamente per le varie categorie di utenti.

C. Attività accessorie e promozionali;

- a) Il Concessionario potrà svolgere attività accessorie per attrarre diverse categorie di utenti al fine di intercettare nuovi pubblici per il Cinema Lumière ed esaltarne il ruolo di polo aggregatore, in un’ottica di valorizzazione dello spazio, includendo l’indicazione delle iniziative dedicate allo sviluppo dell’attività, sia attraverso iniziative di comunicazione e azioni di marketing, sia attraverso iniziative accessorie/complementari che si intendano svolgere nello spazio in concessione. Per iniziative ed eventi, ivi comprese eventuali diffusioni audio-video, eventualmente organizzati dal Concessionario è sempre obbligatoria l’autorizzazione della Stazione Appaltante che va richiesta con congruo anticipo.

Con riferimento alle singole categorie di servizi offerti, il concessionario dovrà sviluppare un sistema di convenzioni e scontistica a favore di: a) dipendenti/collaboratori della Fondazione Cineteca di Bologna, della Modernissimo s.r.l. e de L’Immagine Ritrovata s.r.l non inferiore al 15%; b) Amici e Sostenitori della Cineteca di Bologna e agli Accreditati del festival *Il Cinema Ritrovato* non inferiore al 10%; c) ed a specifiche categorie di utenti, al fine di favorire una frequentazione quanto più assidua che contribuisca a “popolare” sistematicamente l’area in oggetto e le relative iniziative.

Il concessionario si impegna ad aderire alle eventuali richieste della Stazione Appaltante, modificando se necessario gli orari di esercizio in occasione di specifiche esigenze della programmazione culturale, con particolare riferimento ai festival ospitati al Cinema Lumière.

Fermo restando il diritto esclusivo del Concessionario all'utilizzo degli spazi oggetto di concessione e quindi delle cucine, il Concessionario non potrà opporsi all'eventuale presenza di fornitore terzo per i servizi di catering richiesti da soggetti che utilizzano gli altri spazi del Cinema Lumière o della Biblioteca.

Al termine di ogni semestre di attività il concessionario dovrà produrre una relazione riportante i dati quantitativi relativi all'attività svolta ed un aggiornamento del piano economico già presentato in sede di offerta di gara.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo ed avrà durata di 8 anni.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario si impegna ad accettare un'eventuale richiesta di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 4 - DOTAZIONI DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE ED ALLESTIMENTO

Gli spazi oggetto di concessione, come richiesto in sede di Gara, saranno oggetto di un intervento edile e impiantistico (“Intervento”) a cura del Concessionario per la realizzazione/riqualificazione degli spazi ad uso cucina, bagni staff e bagni per il pubblico, nonché la realizzazione della Pensilina Esterna, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara e nel relativo allegato “Fascicolo di Progetto” (Allegato B).

Eventuali migliorie e/o integrazioni e/o specifiche indicate in sede di gara o proposte successivamente dal Concessionario dovranno essere sottoposte all'approvazione della Stazione Appaltante.

A conclusione del periodo di durata della concessione, le opere edili e impiantistiche realizzate dal Concessionario saranno acquisite dalla Stazione Appaltante senza che ciò comporti per il Concessionario alcun riconoscimento di carattere economico.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE

Poiché l'oggetto della concessione costituisce elemento imprescindibile e complementare rispetto all'offerta culturale e cinematografica erogata dalla Stazione Appaltante negli spazi del Cinema Lumière e Biblioteca Renzo Renzi, i servizi svolti dal Concessionario dovranno essere tali da garantire il prestigio complessivo degli spazi e pertanto il Concessionario dovrà adeguarsi nella conduzione a livelli di eccellenza, al fine di garantire l'immagine dell'istituzione e permetta un adeguato confronto con corrispondenti realtà nazionali ed internazionali nel settore.

Il Concessionario attraverso la propria gestione imprenditoriale ed economica e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, anche in caso di collaborazione con soggetti terzi, è tenuto ad eseguire le attività di gestione della caffetteria e del ristorante e di conduzione delle iniziative accessorie a perfetta regola d'arte, con la massima cura e diligenza, nel rispetto del presente Capitolato d'Oneri, realizzando pienamente le attività offerte come descritte dal piano di gestione presentato in sede di gara e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per ogni tipologia di attività che verrà organizzata negli spazi oggetto di concessione il Concessionario si impegna a rispettare tutte le norme igienico-sanitarie comunitarie, nazionali e locali: in particolare per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto e conservazione, anche nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 (HACCP), come da ultimo modificato con Regolamento (UE) n. 382/2021.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- provvedere a propria cura e spese alla pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi oggetto di concessione, nonché degli impianti, attrezzature e arredi utilizzati nello svolgimento del servizio, assicurando che gli stessi siano sempre in perfette condizioni igienico-sanitarie, nel rispetto della normativa vigente;
- contabilizzare tutti gli incassi secondo le vigenti disposizioni in materia attraverso le tecniche ed i sistemi di contabilizzazione a norma di legge.
- nominare un proprio Responsabile delle attività in concessione e a comunicarne il nominativo e i relativi recapiti alla Stazione Appaltante;
- Garantire continuità al servizio, non potendo sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, neppure in caso di controversia con la Stazione Appaltante, salvo i casi di comprovata forza maggiore, dei quali il Concessionario s'impegna a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

ART. 6 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del presente Capitolato d'Oneri d'Oneri ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione delle attività affidate in concessione, è fatto obbligo al Concessionario di:

- a) Garantire l'avvio del servizio bar/ristorazione (con livelli minimali che prevedano almeno l'offerta di bevande calde/fredde e ristorazione veloce con prodotti freschi) entro la data del 30 aprile 2026, salvo proroghe accordate/richieste/concesse dalla Stazione Appaltante.
- b) assicurare un elevato livello di qualità del servizio, con riguardo sia ai generi alimentari offerti e alle materie prime utilizzate, sia al rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- c) garantire la catena di approvvigionamento su base trasparente attraverso accurata selezione dei fornitori con preferenza di cibi freschi preferibilmente locali e comunque di origine qualificata;
- d) garantire l'assortimento e l'offerta gastronomica per i servizi oggetto di affidamento, in conformità alle specifiche proposte in sede di offerta tecnica;
- e) esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, i prezzi delle bevande e dei cibi;
- f) consentire il pagamento da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS ed altri sistemi similari, inclusi i principali marchi di Buoni Pasto;
- g) provvedere direttamente agli allacci e alle volture di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (quali, a titolo esemplificativo, utenze elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), nonché ai pagamenti delle relative spese, fatte salve le utenze relative all'illuminazione generale della piazza, che saranno invece a carico della Stazione Appaltante.
- h) assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo ad imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all'esecuzione dei servizi affidati in concessione e all'uso degli spazi concessi;
- i) provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione;
- j) non arrecare disturbo all'ordine pubblico e alla pubblica tranquillità nell'esercizio delle attività in concessione e, comunque, attenersi alla normativa vigente in materia e alle prescrizioni delle Autorità amministrative competenti;

- k) Non esporre materiali promozionali o di arredamento che siano non coerenti con l'attività della Stazione Appaltante;
- l) custodire e conservare in buono stato gli spazi oggetto della concessione, nonché gli impianti, le apparecchiature e gli arredi di proprietà/in uso della Stazione Appaltante;
- m) provvedere alla raccolta dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle proprie attività, alla loro collocazione nei siti all'uopo destinati, e, comunque, al loro smaltimento nel rispetto della normativa vigente. Sarà a carico esclusivo del Concessionario il pagamento della tassa rifiuti;
- n) provvedere alla fornitura delle stoviglie, del tovagliato e di tutto quanto sia necessario a permettere l'erogazione del servizio progettato;
- o) formare il personale in modo da garantire un'alta qualità del servizio reso al pubblico;
- p) provvedere alla copertura assicurativa RCT/RCO e alle coperture assicurative a tutela dei danni agli immobili oggetto della concessione.

ART. 7 - VERIFICA DELL'AREA NELLE VARIE FASI

- A. Prima dell'avvio delle attività in concessione: la Stazione Appaltante e il Concessionario redigeranno in contraddittorio un verbale di consegna dei locali che attesti le condizioni la consistenza e lo stato dei luoghi e delle dotazioni fornite da Stazione Appaltante.
- B. Nel corso della realizzazione a cura del Concessionario dell'Intervento e dell'Allestimento, la Stazione Appaltante incaricherà un Direttore di Lavori con il compito di verificare la conformità rispetto al Fascicolo di Progetto, comprese le eventuali integrazioni/specifiche/migliorie/modifiche concordate con la Stazione Appaltante. Qualora i lavori e/o gli allestimenti realizzati dal Concessionario siano difformi da quelli proposti in sede di gara e dalle modifiche eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, quest'ultima procederà, anche in relazione alla gravità della difformità, ad indicare un termine entro il quale il Concessionario dovrà adempiere correttamente.
- Qualora tale termine decorra invano o nel caso il Concessionario non adempia gli adeguamenti richiesti o adempia in maniera parziale, la Stazione Appaltante provvederà ad applicare le penali di cui al successivo art. 13.
- C. Entro 15 (quindici) giorni dal termine di scadenza posto dal Contratto, il Concessionario dovrà liberare tutti gli spazi oggetto di concessione dagli arredi e attrezzature di sua proprietà e dovrà riconsegnare alla Stazione Appaltante i locali affidati in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso.

Della riconsegnata dei locali verrà redatto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE, OBBLIGHI CONNESSI, CLAUSOLA SOCIALE

Il Concessionario dovrà impiegare esclusivamente personale in possesso di adeguato contratto e correttamente inquadrato in relazione alle singole mansioni cui viene adibito in coerenza con il CCNL di riferimento rispettando i seguenti requisiti:

- in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del servizio, anche in caso di aperture straordinarie;
- adeguatamente curato nell'aspetto, nei modi e nel vestiario, formato sia per quanto attiene il servizio prestato che per quanto si riferisce alla normativa del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alle procedure HACCP;

Il Concessionario si obbliga con oneri a proprio carico ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza.

Il Concessionario si obbliga a fornire l’elenco del personale addetto al servizio, costantemente aggiornata di eventuali sostituzioni.

Il Concessionario, a richiesta scritta della Stazione Appaltante ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna con oneri a proprio carico a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti di cui sopra, o che abbia adottato comprovati comportamenti aggressivi verso colleghi, spettatori o dipendenti della Stazione Appaltante.

ART. 9 - CANONE

Il corrispettivo che il Concessionario dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante per la concessione oggetto del presente Bando si articola come di seguito indicato:

- a) **Una quota di canone mensile (PARTE A)** determinato in misura fissa, non soggetto a rialzo, pari ad Euro 1.000,00 / IVA esclusa (pari a Euro 12.000,00 annui / IVA esclusa); questa componente del corrispettivo NON è scomputabile/compensabile con il recupero dei costi dell’Intervento
- b) **Una quota di canone mensile (PARTE B)** secondo quanto offerto in sede di gara; questa componente del corrispettivo È SCOMPUTABILE/COMPENSABILE con il recupero dei costi dell’Intervento; lo scomputo dei costi non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 117.359,18.

Gli importi del canone mensile (A e B), **decorrono dal mese successivo al completamento dell’Intervento, ma in ogni caso non oltre il mese di maggio 2026** (salvo proroghe concesse dalla Stazione Appaltante).

Gli importi saranno da versare mensilmente tramite domiciliazione bancaria entro l’ultimo giorno del mese di riferimento.

Sarà richiesto un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone mensile fisso.

A decorrere dal secondo anno di vigenza dell’accordo, il canone verrà adeguato sulla base dell’indice Istat.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Concessionario sarà ritenuto responsabile per qualsiasi evento pregiudizievole che possa verificarsi a danno di persone e/o cose qualora i suddetti eventi pregiudizievoli siano riconducibili al fatto colposo e/o doloso del personale alle proprie dipendenze e/o a cose soggette alla custodia della e/o macchinari in uso alla società medesima.

Il Concessionario sarà ritenuto responsabile altresì per ogni evento pregiudizievole che possa verificarsi a danno del personale alle proprie dipendenze, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Stazione Appaltante, e garantisce alla Stazione Appaltante il rispetto di tutta la normativa in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro in generale e le disposizioni dettate per le ipotesi di lavoro svolto fuori dalla ordinaria sede lavorativa.

Il Concessionario si assume ogni obbligo nei confronti di tutto il personale alle proprie dipendenze e/o di tutti i propri collaboratori, professionali o meno. Detto obbligo si estende anche ai comportamenti ed alle loro conseguenze, posti in essere da detti soggetti.

Il Concessionario manleva, altresì, la Stazione Appaltante in ordine ad ogni responsabilità per furti o danneggiamenti che dovessero avvenire durante la vigenza del presente contratto per qualsivoglia bene, attrezzatura e materiale utilizzato.

Alla sottoscrizione dell'accordo il Concessionario, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, consegnerà alla Stazione Appaltante adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, che dovrà prevedere copertura dei rischi da danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti, per eventuali danni materiali e lesioni di terzi, anche nei confronti di dipendenti, con massimale per RCT non inferiore a 2.000.000 euro; il massimale riferito a RCO non dovrà essere inferiore a 1.000.000 di euro per sinistro e 1.000.000 di euro per singolo infortunato.

Sarà richiesta altresì una copertura assicurativa per i danni provocati alle strutture rese disponibili dalla Stazione Appaltante (polizza incendio) ed includere la copertura per eventi pregiudizievoli derivanti dall'attività di somministrazione di cibi contaminati o avariati, somministrati nell'ambito dell'attività in concessione.

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui ai precedenti commi.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente paragrafo, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione a titolo di penale della garanzia prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI

La Stazione Appaltante, attraverso propri Rappresentanti, si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli al fine di accertare il livello qualitativo dei servizi affidati in gestione, lo stato dei locali, la qualità e la quantità dei generi alimentari somministrati dal Concessionario e, più in generale, il rispetto di tutti gli obblighi del Concessionario in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, dal presente Capitolato d'Oneri e da quanto presentato in sede di gara.

ART. 12 - PENALI

Le attività oggetto di concessione devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato d'Oneri e nell'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il Concessionario se non ottempera - per cause non dipendenti dalla Stazione Appaltante ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:

- a) in caso di ritardo nell'apertura della caffetteria e del ristorante rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato d'Oneri o a quanto successivamente concordato nel Contratto stipulato, si applicherà una penale che preveda per il primo giorno di ritardo 1.000,00 (mille/00) euro, e per ciascuno dei giorni successivi euro 100,00 (cento/00);
- b) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone o delle royalty, rispetto alle tempistiche previste nel presente Capitolato d'Oneri d'Oneri, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di applicare una penale giornaliera pari ad Euro 20,00 (cinquanta/00);

La Stazione Appaltante, per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà emettere fattura per il relativo importo ovvero avvalersi della cauzione di cui all'art. 9 senza ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escusione della cauzione prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 13 - SUBAPPALTO / SUBCONCESSIONE

E' vietato il subappalto o la subconcessione.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE

Al Concessionario è fatto espresso divieto di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità.

ART. 15 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri, notificati previamente per iscritto;
- b) accertata grave difformità del servizio prestato rispetto quanto descritto nell'offerta di gara e nel Capitolato d'Oneri, accertato dalla Stazione Appaltante attraverso contestazioni scritte;
- c) mancato pagamento integrale dei corrispettivi dovuti per più di 6 mesi anche non consecutivi;
- d) mancato rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- e) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- f) mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia;
- g) qualora, nei confronti del Concessionario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti di quest'ultimo con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.
- h) affidamento di attività in subappalto/subconcessione in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato d'Oneri; cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- i) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della

relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante:

- ha diritto al pagamento del canone e delle *royalties* maturati sino al momento di efficacia della risoluzione;
- si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio;
- si riserva la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione prestata.
- Non è tenuta alla restituzione della quota ancora non scomputata sino al momento di efficacia della risoluzione relativa agli oneri sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dell'Intervento edile e impiantistico.

ART. 16 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle disposizioni degli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato d'Oneri e relativi allegati);
- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- da quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario in sede di gara;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.

Eventuali esigenze di modifiche del contratto che interverranno durante il periodo di efficacia della concessione, potranno essere apportate previo accordo scritto fra le Parti.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico del Concessionario.

In caso d'uso, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico della parte che ne faccia richiesta.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione del presente Capitolato d'Oneri e dei suoi allegati, nonché dell'offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Il Direttore
Gian Luca Farinelli